

persone” come il nostro Giovanni da Legnano e la figlia Antonia.

Purtroppo non è possibile rispondere, almeno all'attuale stato della ricerca, a queste domande; del resto non so nemmeno se basterebbe una normale ricerca sulle fonti documentarie, perché forse il significato del documento va cercato non solo attraverso un'analisi storica e sociale, ma anche e soprattutto attraverso la conoscenza dei personaggi in esso coinvolti, che nel nostro caso, pur legati da vincolo familiare, sembrano essere in contrapposizione ideologica.

Forse Giovanni, come padre, avrebbe voluto accogliere la supplica della figlia, e forse come vicario, in forza delle sue autorità, avrebbe potuto anche concedergliela personalmente, ma ciò non sarebbe stato in contrasto con il ruolo che aveva assunto su mandato del papa di fronte alla città?

Certo questa è solo un'interpretazione, forse anche semplice o un po' forzata, sicuramente molto suggestiva.

LA NORMATIVA FISCALE NEL DISTRETTO DI BOLOGNA. GLI UFFICIALI PERIFERICI (1376-1401)

ENZO DELLA BELLA *

Il tema degli ufficiali nel basso medioevo e nel rinascimento è stato sovente affrontato e sviluppato dalla storiografia recente per gli importanti nessi storici di tipo sociale e politico che tale filone di ricerca può mettere in luce. Al di là del gettare uno sguardo sulla mobilità sociale o alle attitudini di certi gruppi parentali nel trovare il loro ruolo nella società di allora, le indagini sugli ufficiali periferici, che furono lo strumento del potere politico delle antiche formazioni statuali sul proprio territorio possono mostrare, nella peculiarità di buon funzionamento o cronica insufficienza di un ufficio, oltre che di uniformità di applicazione dello stesso in tempi e in zone pedologicamente diverse, la maturità politica e il pragmatismo di una città o di uno stato.

Un interessante seminario, tenutosi nel 1996-97 all'università di Pisa dal titolo “Gli ufficiali negli stati italiani del Quattrocento”¹ ha ripreso l'argomento, puntualizzando che:

* *Relazione presentata in occasione degli Incontri di Studio del 5.6.2004.*

¹ F. LEVEROTTI, *Gli ufficiali negli stati italiani del Quattrocento*, «Annali della Classe di Lettere e Filosofia della Scuola Normale Superiore», s. IV,

“I processi e i modelli di organizzazione del potere, di disciplinamento amministrativo e di logiche di governo sono di difficile individuazione per una serie di motivi, quali le sensibili differenze fra forme di governo – repubbliche e principati – o per la stessa varietà nella struttura geografica delle aree interessate, che da caso a caso stemperano e oscurano il significato delle novità istituzionali rendendo difficili i confronti e difficilmente generalizzabili a modelli i risultati di microanalisi locali”.

Fra gli obbiettivi definiti da tale incontro, l'idea di sviluppare un questionario di indagine da applicarsi agli ufficiali che operarono in varie realtà istituzionali, principati o stati repubblicani, vertente su quesiti quali i modi di nomina degli ufficiali, le carriere, le durate degli incarichi, le provenienze e i titoli degli ufficiali, i sindacati, gli stipendi e le normative, ciò per mettere in luce similitudini e differenze, continuità e cesure e per permettere a terzi la stesura di monografie che possano essere efficacemente utilizzate in seguito per una sintesi a livello sovraregionale.

In linea generale si può sostenere che appuntare la propria attenzione solo sulle competenze e l'origine di un ufficio – come spesso si è fatto – per lo storico può risultare fuorviante. Nel basso Medioevo, ma anche in epoche più recenti, l'evoluzione degli strumenti amministrativi e istituzionali fu sempre caratterizzata da una forte viscosità ed è frequente il caso di uffici diversi che abbiano avuto nello

II (1997), pp. IX-XX, distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”.

stesso periodo competenze analoghe o l'evenienza che, mutate le condizioni politiche, alcune istituzioni rimanessero svuotate di ogni significato senza che venisse sentita come utile o necessaria la soppressione dei rami ormai obsoleti della amministrazione che potevano perdurare anche per decenni², magari come prebenda di qualche personaggio influente. Spesso è più importante capire chi e come esercitasse specifici compiti, come venisse nominato e infine quanto, da chi e con che modalità fosse pagato.

In tale ottica, in questa occasione, si cercato di rispondere ad alcuni di tali quesiti per le figure di funzionari periferici bolognesi operanti nello scorcio del XIV secolo: i vicari del contado. Oltre che riassumere brevemente quali furono le loro funzioni, descritte dagli statuti del comune bolognese, si è cercato di approfondirne uno in particolare, quello degli stipendi, grazie ad altre fonti di natura normativa fiscale e di pratica amministrativa di quel periodo delle quali ci stiamo interessando da tempo. Anche in questo caso sono utili gli statuti del comune del XIV secolo, ora in parte editi³ e in particolare quelli del 1376⁴, che pur non essendo la

² Per portare un esempio, emblematico è il caso degli uffici amministrativi del comune di Bologna: l'ufficio dei Difensori dell'Avere venne istituito nei primissimi anni del XIV secolo acquisendo le consegne dell'antico ufficio dei Procuratori del Comune che perdureranno però, come risulta dagli atti, fino al 1356.

³ V. BRAIDI, *Gli Statuti del Comune di Bologna degli anni 1352, 1357, 1376, 1389 (Libri I-III)*, Bologna 2002.

⁴ M. VENTICELLI, *Metodologie elettroniche per l'edizione di fonti: Lo Sta-*

fonte più specifica, sono come un filo conduttore della normativa fiscale, la quale spesso è una filiazione, uno sviluppo di rubriche o interi libri di statuti precedenti come abbiamo avuto occasione di dimostrare in altri casi⁵.

A Bologna parte significativa della documentazione amministrativa del tardo periodo comunale riguardante il fisco è conservata presso l'Archivio di Stato, nel fondo dei Difensori dell'Avere, nelle serie Amministrazione dell'Estimo. Le *Tassationes comitatus* del 1395⁶ oltre all'entità dei coefficienti fiscali delle comunità del contado ci danno luci sulle imposizioni di oneri reali, personali e misti a cui soggiacevano gli abitanti del contado stesso, i cosiddetti "fumanti". Negli stessi fondi altri documenti – a volte più tardi, quattrocenteschi – chiarificano e specificano puntualmente aspetti delle norme solo accennati o sottintesi più anticamente e sono senz'altro da utilizzarsi in funzione retrospettiva pur con le debite cautele. Altre fonti utilizzate sono le provvigioni di quel periodo, i libri di entrata e uscita del comune, i libri di atti dei Difensori dell'Avere, un insieme di fonti che illuminano il problema sotto diversi angoli, utili per com-

ruto del Comune di Bologna del 1376, tesi di dottorato in Storia e Informatica, relatore prof. Francesca Bocchi, a. a. 1998-99. (Abbiamo potuto usufruire della completezza di tale edizione digitale per la cortesia dell'autrice).

⁵ E. DELLA BELLA e R. DONDARINI, *La politica fiscale di Bologna fra autonomia e 'governo misto'*, «Archivi per la storia», XIII (2000), pp. 67-89.

⁶ A.S.Bo, *Comune, Difensori dell'Avere, Amministrazione dell'Estimo*, regg. 42-43.

pletare un quadro su come il comune di Bologna utilizzava e remunerava gli ufficiali periferici.

1. I vicari del contado erano funzionari rappresentanti la città dominante, dotati di vari poteri sul territorio della propria giurisdizione di tipo militare, giuridico e di polizia. Come affermarono ormai molto tempo fa il Palmieri e il Casini, fra i primi studiosi delle circoscrizioni periferiche del territorio bolognese, il precedente istituzionale al vicariato del contado fu la podesteria. Negli Statuti del 1288 (libro II, rub. XXII) vengono stabilite le competenze del podestà e della sua famiglia nella rubrica *De officio potestatis de banderia comitatus Bononie et eorum feudo et notariis et eorum feudo*. I podestà di bandiera, come saranno in seguito i vicari del contado, rappresentavano nei territori periferici sottomessi l'espressione del potere della città dominante tramite la presenza in loco di un ufficiale giudicante dotato di ampie competenze. Le podesterie nominate negli statuti della fine del XIII secolo sono dodici: Castelfranco, Casio, Castel Leone, Scaricalasino, Serravalle, Galliera, Altedo, Castel San Paolo, San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Santa Agata e Medicina a cui si aggungerà Budrio nel 1291.

L'ufficio della podesteria era semestrale ed era costituito da un podestà, da un giudice e da due notai, più alcuni nunzi e famigli. Aveva competenze sia di carattere civile, limitate in genere alle venti lire, che criminale ma in questi ultimi casi il podestà locale doveva solo iniziare il procedimento penale e inviare i risultati al podestà a Bologna.

Il sistema duecentesco delle podesterie appare ancora presente negli statuti del 1335, ma verrà abrogato sotto la

dominazione di Giovanni Visconti, quando nel territorio di Bologna l'amministrazione della bassa giustizia venne affidata ai soli giudici, detti appunto vicari perché sostituirono la funzione dei podestà. Il podestà, figura rappresentativa del potere comunale, era divenuta inutile sotto la dominazione straniera, oltre che, secondo altri autori quali il Palmieri, un doppione già dall'istituzione dei Capitani della Montagna.

Tale cambiamento rispondeva più a logiche di risparmio che di funzionalità, infatti in un primo tempo i vicariati furono solo sette di cui solamente due per tutta l'ampia e impervia zona della montagna, situazione che pone seri dubbi sull'effettiva possibilità di funzionamento degli uffici. Tale stato di cose perdurò anche durante il periodo di dominio della chiesa. Nel 1376 mutato il clima politico, i vicariati vennero aumentati di numero e portati a ventuno, triplicando così il totale degli ufficiali giudicanti presenti nel contado della città e aumentandone senz'altro l'efficacia sul territorio. Ancora negli anni seguenti, fra il 1380 e 1396 alcune nuove circoscrizioni vicariali vennero istituite, dividendo le più estese come nel caso del vicariato di Argile o creandone delle particolari a fini specifici sui confini come il minuscolo vicariato di Sassonero, istituito certo per insediare un'ufficiale residente in tale castello, mentre altre circoscrizioni venivano soppresse, come il vicariato di Borgo Panigale formato nel 1376 unendo alcune comunità suburbane e sciolto nei primi anni '90 del Trecento. Infine nel 1454 vennero create le ultime circoscrizioni, fra cui Castel Guelfo e Medicina.

In effetti per un lungo periodo – tutto l'ultimo quarto del Trecento – i documenti mostrano un processo di sperimentazione amministrativa e fiscale in atto nel territorio bolognese che si esprimerà in numerosi cambiamenti, accorpamenti e divisioni, sia di singole comunità che di circoscrizioni, alla ricerca della funzionalità e della concordia delle popolazioni, processo che si interromperà agli inizi del XV secolo per il mutato clima politico. Da allora, per circa cinquanta anni, si procederà più per petizioni delle comunità e concessioni di sgravi fiscali operate dai singoli governi, privi di una visione complessiva della gestione del territorio, fino al sopraggiungere di una nuova stagione più progettuale nella seconda metà del Quattrocento. Questi fenomeni sono particolarmente ben testimoniati dai registri delle tassazioni che si sono conservati fino a noi, che mostrano chiaramente un'alternanza di fasi di riorganizzazione amministrativa a fasi di immobilismo, nelle quali non viene redatto nessun nuovo registro o inaugurata nessuna innovazione burocratica da parte dei notai della camera.

2. Le funzioni dei vicari del contado, già tratteggiate nei classici lavori del Sorbelli⁷, del Palmieri⁸ e del Casini⁹ sono

⁷ A. SORBELLI, *Il comune rurale dell'Appennino emiliano nei secoli XIV e XV*, Bologna 1910.

⁸ A. PALMIERI, *Gli antichi vicariati dell'Apennino bolognese*, «Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna», s. III, XX (1902), pp. 341-425; A. PALMIERI, *La montagna bolognese del Medio evo*, Bologna, 1929.

state di nuovo efficacemente descritte in due contributi recenti a cura di Valeria Braidi e Aurelia Casagrande circa gli atti dei vicari di Monteveglio e Serravalle¹⁰.

Le norme con cui i vicari operavano nel contado venivano emanate dal Comune di Bologna, stabilite già nel *corpus* statutario venivano poi all'occorrenza puntualizzate o modificate per provvigione. Negli statuti cittadini si stabiliva che il vicario era tenuto a tenere presso di sé e a leggere attentamente al momento di intraprendere il suo ufficio, le rubriche e le parti degli statuti stessi che ne regolavano l'operato. Un caso particolare fu quello del vicariato di Cento che ottenne il diritto potere continuare ad utilizzare i propri statuti per la giurisdizione civile mentre dovette servirsi di quelli bolognesi per quella criminale¹¹.

⁹ L. CASINI, *Il contado bolognese durante il periodo comunale*, Bologna 1991.

¹⁰ V. BRAIDI e A. CASAGRANDE, *Per uno studio della vita quotidiana nel Medioevo: le cause civili e criminali del vicariato di Serravalle (secolo XIV)*, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», n. s., XLVIII (1997), pp. 455-531 (distribuito in formato digitale da Reti Medievali), e V. BRAIDI e A. CASAGRANDE, *Paesaggio e civiltà rurale negli atti dei vicari di Monteveglio (sec. XIV)*, in *L'Abbazia di Monteveglio e il suo territorio nel Medioevo (secoli X-XIV). Paesaggio insediamento e civiltà rurale*. Atti della giornata di studi (Monteveglio, 15 aprile 2000), a cura di D. Cerami, Bologna 2001, pp. 113-151 (distribuito in formato digitale da Reti Medievali).

¹¹ A.S.Bo, *Comune, Governo, Provvigioni in capreto*, vol. 5 (1396-1397), cc. 50r, R. DONDARINI, *Istituzioni, società, beni collettivi in un territorio in trasformazione: il Centopievese nei secoli XII-XV*, Cento, 1988.

Il dettato degli statuti comunali bolognesi è molto chiaro su ogni aspetto dell'attività dei vicari. Il vicario espletava sul territorio della sua giurisdizione funzioni di polizia e controllo ed era suo compito a proteggere tutti gli abitanti delle terre a lui soggette dalle molestie di chiunque, bolognese o forestiero, e dalle estorsioni e esazioni illecite eventualmente richieste alla popolazione dai *nobiles vel potentes* residenti nel territorio. Qualora il vicario fosse impossibilitato a effettuare tale protezione *per potentiam extorquencium*, era tenuto a notificare la situazione al capitano del popolo di Bologna per chiedere il suo aiuto.

Il vicario, sempre per proteggere la popolazione, doveva cercare di impedire l'assembramento di uomini specialmente se armati; qualora per mancanza di forze ne fosse stato incapace, aveva l'obbligo di comunicarlo il più tempestivamente possibile agli Anziani del comune e al capitano del popolo a Bologna, specificando il motivo di tale assembramento illegale ed elencando i nomi dei partecipanti.

Il vicario naturalmente doveva vigilare affinché nel territorio del vicariato non si annidassero colpevoli di omicidio, chi avesse ferito qualcuno *cum sanguinis effusione* o trovasse rifugio qualche bandito *pro maleficio* o ribelle del comune di Bologna, né poteva tollerare la presenza dei temuti incendiari o di semplici ladri. Riscontrata la presenza dell'ufficiale doveva cercare di catturarli, sotto pena di due-

G. BENEVOLO, *Ufficiali straordinari e commissari nel distretto di Bologna (sec. XIV-XV): l'ufficio degli Otto della Guardia*, «I Quaderni del M.Ae.S.», IV (2001), pp. 63-94: 83.

cento lire di bolognini in caso di omissioni a tale importante funzione di ordine pubblico, mentre una ricompensa era prevista degli statuti, per i vicari che avessero consegnato pericolosi banditi o ribelli alle autorità bolognesi, ridotta a metà della cifra nel caso di cattura di malfattori comuni.

Tutti gli abitanti e soprattutto i massari delle comunità erano tenuti ad aiutare il vicario, seguendo i suoi ordini e fornendogli *opem, consilium et favorem*. In particolare era dei massari il dovere di segnalare al vicario la presenza di un ribelle nel territorio della comunità, così come spettava loro denunciare chi dava rifugio ai malfattori.

La tutela degli approvvigionamenti, problema spesso critico nel XIV secolo come si può spesso rilevare dai toni accorati della normativa del periodo, era compito degli ufficiali periferici, soprattutto nei vicariati che si estendevano verso i confini del territorio bolognese. I vicari dovevano vigilare affinché nessuna derrata di grano o altro (*aliquod bladum vel aliqua victualia vel aliqua grassa*) fosse portata fuori dal territorio bolognese, facendo incarcerare ogni contrabbandiere senza bisogno di attendere mandato dagli Anziani di Bologna; dovevano solo notificare il fatto al podestà entro otto giorni dall'arresto dei colpevoli.

Il vicario aveva anche competenze di carattere militare, specialmente nel caso di ufficiali vicari residenti nei castelli fortificati del comune di Bologna situati del contado. In tali fortilizi l'ufficiale aveva la prerogativa di poter obbligare gli abitanti a rimanere di guardia sia di giorno che di notte a prescindere dal loro status giuridico, infatti vicario era l'unico ufficiale che poteva richiedere il servizio di guardia anche ai cittadini bolognesi residenti nei fortilizi – mentre i

fumanti potevano essere obbligati dai massari – inoltre poteva comminare multe a chi si rifiutava di prestare tale onere personale. Il potere del vicario in tal senso si dilatava in caso di *dubium guerre* fino a riguardare tutti i residenti del vicariato.

Di massima importanza infine, per il ruolo chiave nella vita delle genti nel territorio, era l'attività giurisdizionale di carattere civile e penale, espletata dai vicari *summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii* cioè secondo le modalità del procedimento sommario. Ciò avveniva quotidianamente ma con limitazioni nell'entità monetaria delle cause trattate, infatti l'ufficiale aveva il compito di giudicare tutte le cause civili sorte tra gli abitanti del vicariato fino all'esecuzione della sentenza, purché il loro valore non superasse le dieci lire. Il vicario doveva inoltre trattare le cause concernenti i danni dati nelle terre della sua giurisdizione, a parte quelle per danni causati da cittadini bolognesi che erano materia spettante agli *officiales dischi malleficiorum parvorum* di Bologna.

Tale funzione giudicante, oltre che nella sede stessa del vicariato ove il giudice risiedeva in permanenza, veniva anche espletata in tutte le località sede di mercato, ove il vicario era tenuto a recarsi – secondo gli statuti – per presenziare e rendere giustizia per tutta durata del mercato stesso, operando anche per prevenire risse e illeciti e controllare i pesi e le misure. Se la sede del vicariato fosse stata un castello fortificato il vicario era tenuto a tornarvi per la notte per non lasciarlo incustodito.

Per quanto riguarda l'attività burocratica del vicario e della sua famiglia, l'ufficiale era tenuto a fare stendere in

forma pubblica dai suoi notai gli atti di tutte le condanne emesse e depositarli entro quindici giorni presso l'ufficio del disco dell'Orso a Bologna. Al notaio del vicario era richiesto di redigere due libri di atti, distinti per cause civili e cause criminali, che dovevano essere infine consegnati ai sindaci preposti al sindacato del vicario; terminate le operazioni di sindacato, era dovere dei sindaci consegnare tali registri al nuovo vicario in carica, in modo che potesse terminare i processi pendenti. Tutta la documentazione veniva alla fine depositata presso la camera degli atti a Bologna, affinché fosse possibile, se necessario, redigere copie degli atti giuridici in essa conservati.

Le durate degli incarichi erano stabilite dagli statuti in un semestre con obbligo di vacanza nel semestre successivo e sindacato finale. Dopo avere prestato giuramento di fedeltà al comune di Bologna ed avere presentato un elenco scritto del personale da loro dipendente, i vicari dovevano recarsi nella sede di destinazione e restarvi ininterrottamente per svolgere il proprio ufficio; se ne potevano allontanare solamente con il permesso degli Anziani, ma nel caso fossero vicari residenti in castelli del comune, nottetempo dovevano fare rientro al fortilizio in ogni caso. Nonostante la chiarezza delle disposizioni sono noti personaggi che esercitarono a ripetizione la carica di vicario del contado, seppure in giurisdizioni diverse, altri si alternarono fra l'attività di vicario e quella di notaio indifferentemente.

Come hanno rilevato nei loro lavori la Braidì e la Casagrande, già da un primo esame dei cognomi fra i vicari possono essere riconosciuti esponenti dei ceti popolari e della nobiltà cittadina e feudale. È certo che alcuni di loro risede-

vano permanentemente nel contado, come accadeva anche a diversi notai al loro servizio, infatti diverse persone citate dalle due autrici per gli anni '80-'90 del Trecento negli atti dei vicari di Monteveglio, appaiono elencate anche in un elenco di nobili e esenti residenti nel contado del 1393¹² conservato nella documentazione di ufficio dei Difensori dell'Avere.

3. Per quanto riguarda il problema dei sistemi elettorali vigenti nel comune di Bologna si può affermare che il quadro è piuttosto complesso: la normativa infatti lascia molto al sottinteso definendo genericamente *ad brevia* modalità elettorali differenti nel tempo che andarono dal sorteggio degli elettori al sorteggio degli eletti. Le fasi dell'elezione *ad brevia* erano la *ellectio*, *imbursolatio et extractio*.

Secondo l'Hessel nel XIII secolo l'elezione *ad brevia* era un sistema indiretto, mediante il quale, al consiglio dei quattrocento, prima venivano tirati a sorte gli elettori che estraevano da un'urna il foglietto con il nome di un ufficio

¹² A.S.Bo, *Comune, Difensori dell'Avere, Amministrazione dell'Estimo*, reg. 42, cc. 1r-8v. Per esempio il vicario di Monteveglio per il primo semestre 1386, *Meliadussius quondam Gollielmucii de Guastavilanis*, è un esente residente a San Giovanni in Persiceto nel 1393, e il vicario sempre di Monteveglio per il primo semestre 1393, *Minacius olim domini Zini de Cataneis de Castri Sancti Petri*, è un esente residente di Castel San Pietro. Interessante anche il caso di *Iacobus filius ser Nannis de Magris*, notaio del vicario di Monteveglio nel 1380, 1381, 1382, 1384, 1385, 1389 che dallo stesso elenco risulta ancora stabilmente residente a Monteveglio nel 1393.

fra tanti foglietti bianchi, poi tali elettori sceglievano il candidato all'ufficio che doveva essere approvato dagli Anziani. A parte le parentesi di dominio principesco, durante le quali numerosi uffici, fra cui quelli dei vicari del contado venivano nominati direttamente dal signore, spesso scegliendo forestieri – è il caso dei vicari lombardi durante il periodo visconteo – tali ufficiali furono sempre cittadini bolognesi eletti con questi sistemi. I podestà del contado furono sempre eletti *ad breviam* mentre i vicari lo furono dal 1376 in poi.

Nella normativa di fine XIV secolo per quanto riguarda i vicari però, il sistema dei brevi pare essere più rapido, per estrazione diretta del nome del candidato, dopo avere posto nell'urna una serie di candidati possibili o tutti gli eleggibili. Dalla lettura della specifica rubrica degli statuti scopriamo diversità riguardo all'elezione del vicario tra le varie circoscrizioni, differenze che sono importanti per capire l'importanza che tali uffici rivestivano: per i vicariati di Galliera, Altedo, Bagnarola, Scaricalasino, Monzuno, Capraria, Casio, Rocca Pitigliana, Capugnano, Borgo Panigale e Croara avveniva un'estrazione semplice, di un solo breve e l'estratto era il vicario eletto, invece per i vicariati di Budrio, Castel San Pietro, Varignana, Savigno, Serravalle, Monteveglio, Castelfranco, Santa Agata, San Giovanni e Crevalcore venivano estratti tre brevi con i nomi di tre possibili vicari, poi per scrutinio due di essi venivano scartati. Il prescelto doveva versare agli altri due candidati eliminati una tassa pari a dodici denari per ogni lira di stipendio (il cinque per cento) prima di insediarsi nell'ufficio. Ciò dava un maggiore controllo all'elezione degli ufficiali residenti in queste terre, tutte dotate di importanti fortificazioni del comune di Bologna, che

dovevano essere tenute costantemente da un ufficiale capace e responsabile. In ogni caso gli eletti dovevano sottostare dopo il sorteggio, all'approvazione per scrutinio degli Anziani, fornire le opportune fideiussioni e prestare giuramento, infine dovevano, prima di insediarsi nel loro ufficio, ricevere una lettera patente col sigillo grande del comune. In genere gli eletti venivano approvati, ma ci furono anche casi negativi o rare volte in cui gli Anziani procedettero a una nomina diretta, forse per fornire a qualche soggetto meritevole uno stipendio a titolo di premio.

4. Come accennato in precedenza, un aspetto significativo per definire la reale importanza di un ufficio, è quello degli stipendi degli ufficiali, sia nell'entità monetaria stessa dei pagamenti, sia nelle modalità di fornitura, caratteristica che può rivelare molto sui rapporti coi sottoposti e col potere centrale di un ufficio.

Le modalità di pagamento degli ufficiali periferici del comune di Bologna nei secoli XIII-XIV (sia dei podestà che dei vicari del contado) ebbero aspetti altalenanti, mentre le entità dei salari furono sempre in dipendenza inversa al numero di ufficiali presenti sul territorio, con una tendenza a calare costantemente nel corso del Trecento.

Secondo il Casini, come risulta dagli Statuti del 1250-64, all'ufficio dei podestà di bandiera gli stipendi dei podestà furono pagati direttamente dal comune cittadino, ed ammontavano a sessanta lire per il podestà, trenta per il giudice e venti per il notaio per l'intero semestre. In seguito, con le riforme segnate dall'entrata in vigore degli Statuti del 1288, i salari divennero un onere direttamente fornito dalle

comunità soggette, nella quantità di sessanta lire per il podestà, trentacinque per il giudice e venti per il notaio, più tre lire per le carte dell'ufficio. I pagamenti negli statuti del 1288 sono detti distribuiti in ragione del numero dei fuman- ti, quindi in questo periodo pare che il salario del podestà fosse un onere personale, non proporzionale alla ricchezza dei singoli come invece sarà il salario dei vicari.

Questo processo di cambiamento dei soggetti fornitori dei salari, rappresenta una evoluzione della pratica amministrativa nelle circoscrizioni periferiche, che tendono a essere organizzate in unità funzionali in grado di mantenere i propri ufficiali giudicanti e i rappresentanti del potere cittadino. Tale schema rimase in funzione a lungo, e si ritrova negli statuti del 1335 che ancora sanciscono il pagamento a carico delle comunità, in ragione di sessanta lire per il podestà, quaranta per il giudice e trenta per il notaio. È interessante notare come in quasi un secolo il salario del podestà sia rimasto invariato, segno della poca vitalità di tale carica che sarà di lì a poco abolita insieme all'intera istituzione della podesteria.

Durante il periodo di dominazione Viscontea del territorio bolognese, eliminate le podesterie, il meccanismo dei pagamenti dei salari degli ufficiali giudicanti subisce una involuzione, peraltro logica, tornando insieme all'elezione diretta dell'ufficiale da parte del signore, anche al pagamento diretto del salario da parte del tesaurario cittadino. Gli statuti del 1352 stabiliscono in centottanta lire per semestre il salario per ognuno dei sette vicari che operano nel distretto bolognese.

La successiva redazione statutaria, quella del 1357, è ricca di informazioni relative all'argomento che ci interessa, infatti riporta non solo notizia di una netta diminuzione dei salari dei vicari, che vengono portati a centocinquanta lire per semestre, ma trascrive anche per intero le tabelle di tassazione delle comunità del contado sottoposte ai vicari, stabilendo come tassa per il pagamento dei salari degli stessi un aliquota di quattro soldi e sei denari per lira all'anno da pagarsi al tesaurario di Bologna a rate bimestrali. Se questo dato da un lato permette la conferma della diminuzione degli stipendi¹³, è ancora più significativo perché mostra che ora sono le comunità soggette a fornire il denaro per gli stipendi, ma ancora per via indiretta, pagando un secondo ufficiale residente in città, e quindi sono ancora escluse da una dialettica diretta con i propri ufficiali, rappresentanti di un potere lontano e estraneo. Appare però una evoluzione rispetto al XIII secolo: tale aliquota per il pagamento degli stipendi, essendo legata ai coefficienti di tassazione delle comunità, coefficienti che derivano dagli estimi dei beni mobili e immobili, rivela che l'onere degli stipendi degli ufficiali giudicanti si è andato trasformando da onere di natura personale a onere reale, legato alla ricchezza per lo più di beni agricoli. Ciò manifesta quella tendenza generale fiscale di spostamento dell'attenzione dalle persone ai beni che, pur inaugurata già da molto tempo in altri campi come nelle

¹³ Effettuando opportuni calcoli si rileva che tale prelievo è sufficiente per il pagamento delle centocinquanta lire semestrali ai sette vicari ma non lo è per le centottanta lire stabilite nel 1352.

collette, si rileva costantemente in molti provvedimenti diversi e in aspetti prima considerati marginali nel corso dei secoli XIV e XV.

La stagione seguente la rivolta del 1376, con la momentanea sospensione delle dominazioni esterne, portò a una completa revisione delle circoscrizioni periferiche, che aumentarono molto di numero; tale modifica non poteva che influire profondamente sui salari degli ufficiali che in tali circoscrizioni operavano. Gli statuti del 1376 specificano chiaramente l'entità dei salari dei vicari del contado che ora non sono più tutti uguali ma variano dalle centottanta alle novanta lire a semestre, secondo criteri di importanza del vicariato, composizione della famiglia del vicario, nonché del numero di cavalli che l'ufficiale ha a disposizione. Spesso gli ufficiali residenti in un fortilizio del comune e quindi legati a compiti di maggiore responsabilità e capacità oltre che obbligati alla continuità di presenza in loco sono meglio remunerati. Importante è qui anche la modalità di elezione dell'ufficiale: gli eletti con tre brevi, dovendo rifondere gli altri due estratti non eletti hanno i salari più alti, essi percepiscono venti lire al mese ma in pratica la loro paga è di diciotto lire. Eccezioni sono il vicariato di Varignana che pur eletto con tre brevi percepisce solo quindici lire, mentre al contrario il vicario dell'importante vicariato di San Giovanni in Persiceto, sempre a tre brevi, riceve trenta lire al mese.

Riguardo alle modalità di pagamento in un primo periodo i documenti sembrano mostrare qualche contraddizione: il dettato degli statuti del 1376 e del 1389, afferma che lo stipendio è dovuto al vicario direttamente dalle comunità a

lui sottoposte, però nei libri di entrata coevi, in diversi casi (nel 1386, 1388 e 1393) sono registrate entrate per salari dei vicari nelle mani del tesoriere comunale con evidente contraddizione¹⁴. Sembrerebbe che pur avendo espresso negli statuti la volontà di arrivare al sistema di pagamento diretto in uso dal 1288 al 1335, periodo i cui usi ispirarono la rinascita comunale di fine Trecento, nella pratica si mantenne parzialmente almeno per un certo tempo la prassi corrente. Certamente in assenza di un adeguato nuovo estimo (che sarà redatto nel 1386-87) doveva risultare difficoltoso o impossibile calcolare equi coefficienti di tassazione delle comunità su cui far pesare l'onere del salario del vicario in modo che lo stipendio fosse la somma di un prelievo applicato solo alle comunità sottoposte ad uno stesso ufficiale; non restava quindi che attenderne la stesura. La rilevazione e la stesura dell'estimo del 1386 fu una grande operazione che richiese molto tempo e energie al comune bolognese, ciò nonostante risulterà molto difficoltoso anche ad estimo terminato avere i nuovi coefficienti di tassazione delle comunità calcolati ed accettati. Nelle provvigioni in capreto del 1387 si trova una posta riguardo la sospensione a tempo indeterminato delle nuove tassazioni ritenute non eque¹⁵.

La documentazione che ci è pervenuta completa ci mostra una situazione finalmente stabilizzata nel 1395, anno

¹⁴ A.S.Bo, *Comune, Tesoreria e Controllatore di Tesoreria, Libri di Entrata e Spesa del Comune*.

¹⁵ A.S.Bo, *Comune, Governo, Provvigioni in capreto*, vol. III (1387), cc. 97v-98v.

della stesura delle *Tassationes Comitatus* di cui sono sopravvissute ben due copie coeve nel fondo dei Difensori dell'Avere¹⁶. Questi registri, studiati e in parte pubblicati dal Palmieri¹⁷ per la zona della montagna, ci mostrano come nell'intento di istituire la ricercata modalità di pagamento diretto del vicario a carico delle comunità sottoposte, ma nella grande difficoltà di fare quadrare i conti, alla fine si giunse a un sistema misto ove le comunità facenti parte di un vicariato pagavano il salario al proprio vicario del tutto o in parte, secondo il proprio estimo, mentre le comunità e le cappelle dell'area suburbana, che non erano sottoposte ai vicari ma ai magistrati cittadini avrebbero dovuto fornire il denaro residuo per quei vicariati troppo piccoli o poveri per pagare un intero salario, versandolo trimestralmente ai Difensori dell'Avere, che in seguito avrebbero pagato il residuo del salario al vicario dopo le operazioni di sindacato. L'aliquota per i salari che tali registri riportano è di circa tre soldi per lira di tassazione, ma presenta variazioni da luogo a luogo.

Il sistema dei residui pagati dalle comunità suburbane è in realtà probabilmente precedente al 1395, e a questo potrebbero riferirsi i versamenti al tesoriere comunale sopra citati, infatti un frammento di una sola carta di una tassazione più antica, che si conserva come foglio di guardia di uno

¹⁶ A.S.Bo, *Comune, Difensori dell'Avere, Amministrazione dell'Estimo*, reg. 42 e 43, 1395-1447.

¹⁷ PALMIERI, *Gli antichi vicariati dell'Appennino bolognese*, cit., doc. I-XVI.

dei registri dei Difensori¹⁸, lo testimonia. In tale documento il sistema dei residui dei salari forniti dalle comunità non soggette a vicariato appare già compiuto, con una differenza rispetto al 1395: qui è stabilito con precisione quali comunità suburbane debbano pagare il supplemento di stipendio ad un dato vicario, non direttamente ma sempre attraverso gli ufficiali cittadini, così che per esempio, Anzola, Casalecchio, Ceretolo e Lauro pagavano il residuo al vicario di Castel Franco, mentre Borgo Panigale, Panigale Vecchio, Olmetola e Rigosa pagavano il vicario di Santa Agata e infine Canetolo, Policino a Sero e San Vitale di Reno remuneravano il vicario di Argile, mantenendo una certa connotazione geografica che in qualche modo proiettava l'area suburbana verso i vicariati e che nella documentazione del 1395 si perde completamente, in quanto le comunità suburbane vengono elencate tutte insieme nei registri di tassazione¹⁹, senza riferimenti ai vicariati, prima delle cappelle cittadine, mentre i residui dei salari vengono ricordati ancora più oltre²⁰. Sarebbe molto interessante stabilire quando sia stato ideato il sistema dei residui pagati dagli abitanti il suburbio: termine post quem è dato dagli statuti del 1376 che stabiliscono che il residuo del salario del vicario di Santa Agata sia pagato

¹⁸ A.S.Bo, *Comune, Difensori dell'Avere, Amministrazione dell'Estimo*, reg. 42, cc. 76r-76v.

¹⁹ A.S.Bo, *Comune, Difensori dell'Avere, Amministrazione dell'Estimo*, reg. 42, cc. 21v-22v.

²⁰ A.S.Bo, *Comune, Difensori dell'Avere, Amministrazione dell'Estimo*, reg. 42, c. 23v.

dagli uomini di San Giovanni in Persiceto, quindi nel 1376 tale sistema che coinvolgeva i suburbani non esisteva ancora.

La datazione della nostra carta è problematica: purtroppo lo statuto del 1389 non è una fonte affidabile per dirimere questi problemi, infatti il suo dettato in fatto di circoscrizioni periferiche sembra di fatto ignorare la realtà rilevabile da altre fonti per seguire pedissequamente lo statuto precedente. Il nostro frammento di tassazione riporta il vicariato di Argile e quindi è posteriore al 1380, vi compaiono le comunità di Borgo Panigale e Panigale Vecchio come suburbane quindi dovrebbe essere posteriore al 1384 anno in cui secondo il Casini il vicariato di Borgo Panigale ancora funzionava, a rigore di logica dovrebbe essere posteriore al 1386 cioè successiva all'estimo ma al momento è difficile dire se sia una traccia di una tassazione mai andata in vigore o se sia solo un esperimento abortito, forse potrebbe essere un resto delle tassazioni sospese del 1387. Confrontando tutti i dati del nostro frammento e le tassazioni del 1395 possiamo notare una generale piccola diminuzione dell'imposizione stabilita come coefficiente ma ci sono anche alcuni aumenti, e tanti aggiustamenti minori per quanto riguarda la cifra del salario.

In ogni caso nel 1395 si pervenne a una tassazione certa che rimase in vigore fino alla metà del Quattrocento ma che venne spesso ritoccata, in genere diminuita per supplica di singole comunità, nei frequenti momenti di difficoltà della popolazione del contado. Tali riduzioni furono concesse senza una organica visione dell'amministrazione, svista tipica di quel caotico momento che fu il primo quindicennio

del Quattrocento a Bologna, e portarono infine l'esazione a essere insufficiente: un documento del 1413 ricorda come il fabbisogno per il pagamento dei residui ammontasse a circa novanta lire mentre in quel momento non si era in grado di raccoglierne più di ottanta circa, quindi si provvedeva a una riduzione dei salari in undici vicariati di due lire²¹. A ben guardare pare essere un provvedimento estemporaneo, infatti nei registri delle tassazioni che rimasero validi fino agli anni '50 del XV secolo, non vi è traccia di correzioni ai salari dei vicari in quelle pagine dove invece vennero sempre apportate le correzioni sia alle tassazioni che agli importi mensili per il pagamento dei salari, la semplice allegazione di questo atto al registro non sembra da considerarsi sufficiente a dimostrarne una vigenza continua.

Al di là di questo episodio di riduzione, sul fronte dei pagamenti dei residui dei salari dei vicari rimasero ancora dei problemi che si strascinarono per quasi un secolo dimostrandosi irrisolvibili: le cappelle della Guardia Civitatis sentivano questo onere come esoso e ingiusto.

Le *provisiones taxarum* del 1456, reiterate nel 1475²² (di cui diamo una libera traduzione), ricordano che "(...) nel 1395 era stato dichiarato dagli ufficiali preposti alla riforma delle tasse della guardia e del contado che tutte le terre poste entro i confini della guardia civitatis e gli abitanti in essa

²¹ A.S.Bo, *Comune, Difensori dell'Avere, Amministrazione dell'Estimo*, reg. 42, c. 74r.

²² A.S.Bo, *Comune, Difensori dell'Avere, Amministrazione dell'Estimo*, reg. 45 (1475-82), c. 36v.

erano tenuti a pagare ogni mese ai Difensori dell'Avere e dei Diritti di Camera le quantità di denaro stabilite secondo i loro estimi, da convertirsi in pagamento del supplemento degli stipendi di alcuni vicari del contado il cui salario non era pagato per intero dalle comunità sottoposte. Poiché nel 1396 tali cappelle fecero una petizione perché si sentivano enormemente aggravate da tale onere, per provvigione tali cappelle vennero completamente divise dal contado e dai suddetti pagamenti, sotto il pagamento di mille lire da convertirsi in selciatura della piazza del comune. Ma poiché nel 1398 le cappelle della guardia avevano ommesso di pagare tale cifra, si stabilì che dovessero versare duemila lire sempre per la selciatura della piazza del comune, altrimenti si sarebbero dovute riconsiderare unite al contado e riprendere a pagare i residui dei salari dei Vicari (...)"

Dopo avere riassunto i fatti le stesse provvisioni del 1456-75 assolvono i territori della *guardia civitatis* sia dall'onere del residuo del salario sia dalle somme una tantum per la selciatura della piazza, investendo gli abitanti delle cappelle di altri oneri, riguardanti la manutenzione di strade, ponti e mura, oneri più vicini a loro e probabilmente meglio accetti.

Il governo bolognese poté concedere facilmente tali privilegi, in realtà se eseguiamo i calcoli dei pagamenti forniti dalle comunità suburbane poste fuori dalla *guardia civitatis* vediamo che da sole erano più che sufficienti per fornire i residui dei salari dei vicari, infatti il fabbisogno era al 1395 di circa novantuno lire mensili, mentre le comunità suburbane guardia esclusa erano tassate per centocinque lire. Agli abitanti della Guardia erano richieste altre trenta lire circa,

un eccesso non necessario e quindi sentito come un onere assurdo per gli abitanti di un'area tanto vicina a Bologna e ai magistrati giudicanti della città. Il fatto che venissero richieste contribuzioni in eccesso, esatte per uniformità di imposta, fa emergere interessanti fattori sociali e di mentalità: per il governo cittadino i salari dei vicari dovevano essere a carico di tutti i fumanti, e quindi anche dei abitanti della guardia, che pur abitando in un'area dotata di vari privilegi avevano da sempre quello status giuridico. Gli abitanti della guardia invece, si sentivano diversi dai comitatini, fumanti sì, forse, ma più simili ai cittadini di quanto non potesse sembrare o piacere a chi li osservava da dentro le mura, in un gioco di prospettive che risulta piuttosto divertente ai nostri occhi di moderni, abituati al mescolarsi delle genti dopo la caduta di ben altre barriere.